

ANNO 153°

NUOVA ANTOLOGIA

Rivista di lettere, scienze ed arti

Serie trimestrale fondata da
GIOVANNI SPADOLINI

Luglio-Settembre 2018

Vol. 619 - Fasc. 2287

ESTRATTO



EDIZIONI POLISTAMPA

La rivista è edita dalla «Fondazione Spadolini Nuova Antologia» – costituita con decreto del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il 23 luglio 1980, erede universale di Giovanni Spadolini, fondatore e presidente a vita – al fine di «garantire attraverso la continuità della testata, senza fine di lucro, la pubblicazione della rivista Nuova Antologia, che nel suo arco di vita più che secolare riassume la nascita, l'evoluzione, le conquiste, il travaglio, le sconfitte e le riprese della nazione italiana, nel suo inscindibile nesso coi liberi ordinamenti» (ex art. 2 dello Statuto della Fondazione).

Comitato dei Garanti:

GIULIANO AMATO, PIERLUIGI CIOCCA, CLAUDIO MAGRIS, ANTONIO PAOLUCCI

Direttore responsabile: COSIMO CECCUTI

Comitato di redazione:

AGLAIA PAOLETTI LANGÉ (caporedattrice),
CATERINA CECCUTI,
ALESSANDRO MONGATTI, GABRIELE PAOLINI, MARIA ROMITO,
GIOVANNI ZANFARINO

Responsabile della redazione romana:

GIORGIO GIOVANNETTI

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA

Via Pian de' Giullari 139 - 50125 Firenze

fondazione@nuovaantologia.it - www.nuovaantologia.it

Registrazione Tribunale di Firenze n. 3117 del 24/3/1983

Prezzo del presente fascicolo € 16,50 - Estero € 21,00

Abbonamento 2018: Italia € 59,00 - Estero € 74,00

I versamenti possono essere effettuati

su conto corrente postale n. 25986506 intestato a: Polistampa s.a.s.

causale: Abbonamento a Nuova Antologia 2018

(con indirizzo completo di chi riceverà i fascicoli)

su conto corrente bancario IBAN: it32X0616002856000007135C00 CIN X

intestato a: Polistampa s.a.s.

causale: Abbonamento a Nuova Antologia 2018

(con indirizzo completo di chi riceverà i fascicoli)

Garanzia di riservatezza per gli abbonati

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 “norme di tutela della privacy”, l'editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati che potranno richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo al responsabile dati di Polistampa s.a.s. Le informazioni inserite nella banca dati elettronica Polistampa s.a.s. verranno utilizzate per inviare agli abbonati aggiornamenti sulle iniziative della Fondazione Spadolini – Nuova Antologia.

EDIZIONI POLISTAMPA

Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze - Tel. 055 737871

info@polistampa.com - www.polistampa.com

S O M M A R I O

<i>Spadolini candidato a Milano. Il discorso del 18 marzo 1972</i> a cura di Gabriele Paolini	5
<i>Laici del Novecento: Francesco Compagna e Giuseppe Galasso</i> Guido Compagna, <i>Il Mezzogiorno nell'Occidente</i>	14
Antonio Duva, <i>Dall'Istituto italiano per gli Studi Storici</i> <i>al «Meridionalismo dell'Occidente»</i>	16
Ernesto Mazzetti, <i>Nobili battaglie, immeritate sconfitte</i>	25
Nicola Occhiocupo, <i>Una intesa lungimirante: la centralità della persona</i>	29
Andrea Manzella, <i>La Costituzione italiana come Costituzione "europea":</i> <i>70 anni dopo</i>	40
Aldo A. Mola, <i>Luigi Einaudi liberale ed europeista</i>	48
L'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Einaudi a Dogliani (12 maggio 2018), p. 48; Un profilo dello Statista, p. 50.	
<i>L'Europa di Schmidt e Spadolini</i> Michele Bagella, <i>Schmidt e Spadolini: brevi note su due europeisti</i> <i>che avevano visto lontano</i>	57
Elda Morlicchio, <i>La Germania di Helmut Schmidt</i>	65
Piero Roggi, <i>L'enciclica "Laudato si'", ovvero l'insostenibile pesantezza</i> <i>della scienza economica</i>	77
Gloria Manghetti, <i>Il Gabinetto Vieusseux</i>	85
Paolo Bagnoli, <i>La storia e la libertà</i>	99
Antonio Zanfarino, <i>Idealismo e totalitarismo</i>	102
Ermanno Paccagnini, <i>Del genere felicemente "spurio" del raccontare</i>	107
<i>Il nostro debito con Gaetano Gifuni</i> Cosimo Ceccuti	125
Stefano Folli, <i>La missione di unire cittadini ed istituzioni</i>	127
Stefano Folli, <i>Diario politico</i>	128
Hanif Kureishi, <i>L'uomo ama odiare</i> intervista a cura di Caterina Ceccuti	141
Elio Providenti, <i>Pirandello nel 150° della nascita - I</i>	145
Giorgio Giovannetti, <i>L'Italia di minoranza. Conversazione con Ugo Magri</i>	164
Giuseppe Pennisi, <i>Le divergenze parallele: Hindemith, Orff e le scelte</i> <i>politiche nel loro tempo</i>	177
Premessa, p. 177; Hindemith, p. 179; Sancta Susanna, p. 180; Cardillac, p. 182; Neues vom Tage, p. 183; Mathis der Maler, p. 184; Die Harmonie der Welt, p. 187; Orff, p. 188; I Trionfi, p. 189; Le favole, p. 190; Le tragedie greche, p. 191; Conclusioni, p. 193.	
Francesco Gurrieri, <i>Prima nota per l'esercizio della critica d'arte a Firenze.</i> <i>1944-68</i>	194

<i>Attualità di Carlo Cattaneo</i>	
Franco Masoni, <i>Una riflessione sulla continuità del suo pensiero</i>	209
Carlo G. Lacaita, <i>Presente e futuro delle edizioni cattaneane</i>	212
Paolo Bonetti, <i>La crisi della democrazia liberale</i>	217
Fra tecnocrazia e populismo, p. 217; La democrazia del narcisismo e l'abdicazione delle élite, p. 223.	
Piera Detassis, <i>Venezia 75 come specchio della contemporaneità</i>	229
Maurizio Naldini, <i>Il sacro, il profano</i>	233
Sergio Lepri, <i>Il colpo di Stato del 25 luglio 1943</i>	242
Paolo Nello, <i>Dino Grandi, gli altri e quel rebus del 25 luglio</i>	254
Congiura e tradimento contro onore e fedeltà?, p. 254; Ognuno gioca la sua partita, p. 269; Proviamo dunque a risolvere il rebus, p. 290.	
Tito Lucrezio Rizzo, <i>Il rapporto tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio nell'Italia repubblicana</i>	295
Eugenio Guccione, <i>Il movimento cattolico di fronte al marxismo e le fondate preoccupazioni di Romolo Murri</i>	316
1. Una polemica sterile, p. 316; 2. Le prime analisi critiche, p. 319; 3. Denuncia di un rischio, p. 323; 4. Diagnosi di un «sistema filosofico ed etico», p. 326.	
Anita Norcini Tosi, <i>Amore-vita nella Divina Commedia attraverso la donna</i> ..	331
Antonio Motta, <i>Sciascia, gli "estraganti" di Goya e Il racconto delle incisioni</i>	345
Tommaso Edoardo Frosini, <i>Vittorio Frosini al CNR e al CSM. Piccolo lessico familiare</i>	356
1. Al CNR per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica, giuridica ma non solo, p. 356; 2. Al CSM per contribuire al consolidamento delle istituzioni e al servizio delle stesse, p. 361.	
Pierluigi Pellini, «Mi piego, e non mi spezzo». Torna <i>La Fontaine</i>	369
RASSEGNE	374
Renzo Ricchi, <i>Rassegna di poesia</i> , p. 374	
RECENSIONI	386
Maurizio Serra, <i>D'Annunzio le Magnifique</i> , di Cosimo Ceccuti, p. 382; AA.VV., <i>Maurizio Bossi. Curiosità, conoscenza, impegno civile</i> , di Cosimo Ceccuti, p. 384; Alessandro Aresu, Luca Gori, <i>L'interesse nazionale: la bussola dell'Italia</i> , di Cosimo Risi, p. 385; Domenico Fisichella, <i>Francesco Saverio Nitti teorico della politica</i> , di Aldo A. Mola, p. 386; Carlo Di Lieto, <i>La donna e il mare. Gli archetipi della scrittura di Corrado Calabrò</i> , di Fabia Baldi; Cesare Panizza, <i>Nicola Chiaromonte. Una biografia</i> , di Silvia Busti, p. 392.	
<i>L'avvisatore librario</i> , di Aglaia Paoletti Langé	394

UNA INTESA LUNGIMIRANTE: LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA

Dopo un regime ventennale nemico della democrazia e della libertà; dopo una guerra perduta, che aveva ridotto il Paese ad un cumulo di macerie e di miserie; dopo una sanguinosa guerra civile; in un momento, quindi, drammatico della società, i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di censo, di condizioni personali, furono chiamati, il 2 giugno 1946, per la prima volta dall'Unità d'Italia, a prendere direttamente decisioni fondamentali per l'avvenire del Paese, attraverso l'esercizio del diritto di voto personale, eguale, libero, segreto: la scelta della forma istituzionale dello Stato, Repubblica o Monarchia, e, nel contempo, la elezione dei componenti dell'Assemblea Costituente, con il compito di elaborare ed approvare la nuova Legge Fondamentale.

In quel giorno, il popolo italiano, nell'esercitare quella sovranità che di lì a poco la Costituzione proclamerà di appartenere ad esso, in titolarità e in esercizio, ripudiò la Monarchia e scelse la Repubblica. Veniva troncato il rapporto di continuità formale con il precedente ordinamento statuario, nato oligarchico e morto nella fase predemocratica.

Trovava concretizzazione l'auspicio di Giuseppe Mazzini il quale, nel 1835, partendo dal presupposto che «la sorgente di ogni mandato rivoluzionario è nel popolo», sostenne la necessità di convocazione di un'Assemblea Costituente per stendere il "Patto Nazionale" e "costituire" la Nazione italiana. Dopo oltre cent'anni, il popolo, nella integralità delle sue componenti, oltre ad esprimere la sua volontà favorevole alla Repubblica, elesse, come detto, i membri dell'Assemblea Costituente, tra cui ventuno donne: nove per la Democrazia Cristiana (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra Fiorini, Vittoria Titomanlio); nove del Partito Comunista (Adele Bei, Leonilde Iotti,

Teresa Mattei, Angela Minella, Rita Montagnana Togliatti, Teresa Noce Longo, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Nadia Gallico Spano); due del Partito Socialista Italiano (Bianca Bianchi e Angelina Merlin); una dell'Uomo Qualunque (Ottavia Penna Buscemi).

Delle Costituenti, cinque (Federici, Gotelli, Iotti, Merlin, Noce) fecero parte anche della Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini. Nilde Iotti entrò nella Prima Sottocommissione e fu correlatrice sul tema della famiglia con il democristiano Camillo Corsanego. Lina Merlin, Maria Federici e Teresa Noce entrarono nella Terza Sottocommissione e furono correlatrici sul tema delle garanzie economiche e sociali per l'assistenza alla famiglia. Anche le altre parlarono in Assemblea plenaria, con interventi significativi, in particolare sui temi della parità, dell'eguaglianza, della famiglia, dell'infanzia, dell'assistenza, del lavoro, dei rapporti economici.

Le elezioni del 2 giugno istituzionalizzarono, dunque, la partecipazione attiva delle donne ai processi decisionali e politici, da cui erano state sempre escluse, e la loro presenza, per di più nell'organo preposto a "stendere" il "Patto Nazionale", che doveva governare – e governa – la vita e il funzionamento della Repubblica.

Si tratta di eventi di grande rilevanza politica e giuridica, che è un dovere ricordare sempre, destinati, tra l'altro, ad incidere nella vita delle generazioni presenti e future, la cui portata fu ben sottolineata, all'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946, dall'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi: «Si compie legalmente e pacificamente il più grande rivolgimento nella storia politica moderna d'Italia. Con ardimento, con tenacia, con sforzo disciplinato, abbiamo gettato un ponte nell'abisso tra due epoche... Operano nella Repubblica italiana le tendenze universalistiche del cristianesimo, quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini, quelle di solidarietà del lavoro, propuginate dalle organizzazioni operaie».

Queste tendenze costituivano la grande maggioranza dell'Assemblea e la base per realizzare il "Patto Nazionale" della Repubblica, l'identità repubblicana, che ben si comprende se si tiene presente la geografia politica dell'Assemblea Costituente, nata con il sistema elettorale proporzionale. I 556 seggi dell'Assemblea erano così ripartiti: 207 seggi alla Democrazia Cristiana; 115 al Partito Socialista Italiano; 104 al Partito Comunista Italiano; 41 all'Unione Democratica Nazionale (che comprendeva liberali, indipendenti, demolaburisti); 30 all'Uomo Qualunque; 23 al Partito Repubblicano; 16 al Blocco Nazionale della Libertà; 7 al Partito d'Azione; 4 al Movimento Indipendentista Siciliano; 2 ciascuno alla Concentrazione Democratica Repubblicana ed al Partito Sardo d'Azione; uno ciascuno al

Movimento Unionista, ai Cristiano Sociali, ai Contadini d'Italia, alla Democrazia del Lavoro.

I tre partiti maggiori (DC, PSI e PCI) totalizzavano il 74,2% dei voti, in complesso 426 deputati su 556. Bisogna tener conto della geografia politica dell'Assemblea, per comprendere esattamente la Costituzione che ci governa.

Il "Patto" fu il risultato, dopo vivaci discussioni, inevitabili contrasti, di una convergenza di ordine politico e culturale tra le diverse forze politiche, distinte per contrapposizioni ideologiche, politiche e culturali, antiche e nuove, su una comune ispirazione di fondo, su principi fondamentali, di società, di democrazia, di Stato, su valori, consacrata nel testo costituzionale approvato, quasi all'unanimità, nel pomeriggio del 22 dicembre 1947, quando il Presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, proclama il risultato della votazione, a scrutinio segreto per appello nominale: deputati presenti e votanti 515; maggioranza richiesta 258; voti favorevoli 453; voti contrari 52.

Come poté verificarsi, in meno di due anni, questo "miracolo", per adoperare una parola utilizzata da uno dei maestri del Diritto pubblico italiano, componente dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando, pur insoddisfatto di non poche soluzioni contenute nel Patto? Esso si deve a molteplici ragioni. Era ancora viva e bene impressa nella memoria dei Costituenti la tragedia di intere collettività e di singole persone, dovute all'affermarsi, nei decenni precedenti, di idee, di movimenti politici, di Stati che, con l'obiettivo di istituire la preminenza di razze, di sistemi politici, economici, sociali, erroneamente ritenuti migliori di altri, alimentarono le tragedie della *Shoah*, delle leggi razziali, degli arcipelaghi *Gulag*, della seconda guerra mondiale, con i suoi 55 milioni di morti, l'asservimento fisico e morale di milioni di persone, private di quella dignità, di quella libertà, di quei diritti consustanziali alla persona per il fatto stesso di essere persona, della vita.

Il legislatore costituente si trovò nella necessità, all'inizio dei lavori, di individuare l'"oggetto particolare" che doveva caratterizzare la Legge Fondamentale. L'esperienza storica testimonia, infatti, come ogni Costituzione, nel tempo, abbia avuto ed abbia, come ricorda il Montesquieu, un "oggetto particolare" che la contraddistingue.

Di fronte alla catastrofe abbattutasi sull'umanità, il legislatore costituente, proprio ad apertura dei lavori, tra giugno e settembre 1946, scelse – come ho avuto occasione di evidenziare nel volume *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, pubblicato nel 1984, con cui ricostruii in maniera quasi fotografica

i lavori dall'Assemblea Costituente – la persona umana come «oggetto particolare» che doveva caratterizzare l'ordinamento statale nuovo. Una scelta che affonda le radici nella concezione che la persona è “anteriore” allo Stato, che ogni essere umano ha la dignità di persona, titolare di diritti e di doveri, che essenziale e costitutiva della persona, infatti, è la dignità, come scrive Immanuel Kant, per il quale appunto la persona è «dignità, fine in sé, valore in assoluto, che non può essere sostituito da alcuna identità equivalente in virtù della sua razionalità, della sua autonomia e responsabilità».

Nella visione accolta dalla Costituzione, essenziale e costitutiva della persona è proprio la sua dignità, la sua dimensione sociale, nel senso che la persona è persona proprio nella società, in una relazione di solidarietà con tutte le altre persone, nella esperienza di vita vissuta, nella concretezza della sua storica esistenza, nella multidimensionalità dei suoi bisogni, materiali e spirituali, immanenti e trascendenti, che cerca di soddisfare nella realtà di una società pluralista, articolata in molteplici formazioni sociali, territoriali e non (famiglia, scuola, lavoro, chiese, partiti, movimenti, sindacati, imprese, stato, regioni, province) in cui essa nasce, vive, opera, plasma la sua personalità. Una concezione di persona e di società consacrata nell'art. 2 della Costituzione, che governa, come dice Giorgio La Pira, l'“intera architettura” dell'edificio costituzionale, che “riconosce” e “garantisce” i diritti che alla persona fanno capo, tutti i diritti – politici, civili, economici, sociali – indivisibili come indivisibile è la persona nella sua unità sociale, proclamati “inviolabili”, e sancisce la stretta correlazione tra il “godimento” dei diritti e l'“adempimento” dei doveri qualificati “inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale. L'art. 2 della Carta contiene, quindi, l'idea-madre, il principio ispiratore, la persona come soggetto, fondamento, fine dell'ordinamento nuovo da costruire.

In coerenza con questa ispirazione, il legislatore costituente ha tenuto a stabilire espressamente, negli articoli 3, 32, 36, 41, come siano consustanziali alla persona la dignità, chiamata non a caso “sociale”, e l'eguaglianza senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali, ed a prescrivere, memore anche della esperienza del passato non lontano, che la Repubblica, ovvero tutti i poteri pubblici, territoriali e non, per rendere effettive queste qualità, debbono operare la rimozione, secondo l'art. 3, degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, non consentono alla persona di salvaguardare la sua stessa esistenza, la dignità, l'eguaglianza, la libertà, il raggiungimento del suo pieno sviluppo, la reale partecipazione

all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese. Il legislatore costituente aveva piena consapevolezza, in poche parole, che ogni persona, per essere veramente se stessa, deve poter soddisfare le sue esigenze di vita, materiali e spirituali, in una situazione di libertà e di dignità sostanziale, secondo l'art. 36 della Costituzione.

Questo obiettivo prioritario è possibile raggiungerlo soltanto se ogni persona venga messa nelle condizioni di avere un tenore di vita dignitoso, per l'appunto, quindi di svolgere un lavoro, ovvero un'attività e una funzione che le consenta di ottenere, come detto, il suo pieno sviluppo e, nel contempo, di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. È il lavoro, meglio la persona che lavora, di qualunque specie esso sia, nelle forme nuove dell'era digitale, in una necessaria collaborazione con i suoi simili, a fare ricca e prospera una società. Non certo a caso, in apertura del testo costituzionale, il legislatore costituente ha voluto sancire che la Repubblica è "fondata sul lavoro". È il lavoro, infatti, come noto, la vita stessa dell'individuo, che partecipa al comune "lavoro sociale", fattore essenziale per la sua stessa vita, per la sua dignità, criterio di qualificazione del merito, valore comune di tutte le persone, senza alcuna distinzione tra uomini e donne.

Si comprende, pertanto, come sia necessario che la Repubblica, ovvero, come detto, tutti i poteri pubblici, creino le condizioni per realizzare una politica adeguata ad evitare quella specie di "agonia" che è la disoccupazione e dare effettività alla dignità, all'eguaglianza, alla solidarietà, alla libertà, che non sia, però, quella libertà da "tre soldi", denunciata da un alto esponente della Destra storica, Sidney Sonnino. Questi rilevava la discrasia esistente tra enunciazione di libertà e uguaglianza, pur consacrate nello Statuto albertino, e le condizioni di vita in cui, dopo l'Unità, versava la grande maggioranza degli italiani. «La libertà e l'eguaglianza teorizzate per tutti e a tutti riconosciute anche dallo Statuto albertino restano affermazioni dottrinarie e gli istituti di garanzie formale, in esso previsti, tutelano in effetti gli interessi di una oligarchia». E dopo aver notato come le classi meno abbienti fossero escluse dalla partecipazione al gioco politico, il Sonnino amaramente concludeva: «No, non siamo un popolo libero... Quella italiana è una libertà da tre soldi, che non cammina, e che, invece, di dar vita a tutte le forze della Nazione per farle collaborare al suo benessere e al suo vigore, le accascia con tutte le debolezze proprie delle oligarchie decrepite».

In coerenza con la sua ispirazione di fondo, si comprende anche perché il legislatore costituente volle stabilire espressamente, oltre al diritto al

lavoro ed ai tradizionali diritti civili e politici, altri diritti sociali quali l'eguaglianza, formale e sostanziale, la salute, l'assistenza, la previdenza, l'ambiente salubre, con la tutela del paesaggio, la formazione e la tutela della famiglia e dei figli, la istruzione, la ricerca e la cultura, l'iniziativa economica privata. I diritti sociali sono strettamente correlati alla concezione di persona, di società, di Stato, delineata nella Costituzione. In questa prospettiva, debbono essere anche lette le norme racchiuse nel Titolo III, sui "rapporti economici", che debbono essere interpretate alla luce dei primi articoli della Costituzione, che offrono i criteri generali e fondamentali di interpretazione di tutte le norme costituzionali. Emerge chiaramente che l'attività economica, in ogni sua forma, di gestione della proprietà, di impresa, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, secondo l'art. 41 della Costituzione. Il presupposto è che l'economia deve essere per la persona, al servizio della persona, non viceversa.

È appena il caso di ricordare, sotto questo aspetto, il senso preciso della dignità secondo Immanuel Kant: «Ciò che non ha prezzo, e dunque non ammette alcun equivalente, ha una sua dignità», quindi sfugge alla logica di mercato, nel senso che non è commerciabile, non è negoziabile, possiede un valore assoluto.

È sempre dalla ispirazione, più volte richiamata, che origina anche il secondo comma dell'art. 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità è attribuita al popolo, in titolarità e in esercizio, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; al popolo, inteso non quale entità astratta, mistica o spirituale, ma come insieme di persone, ciascuna individuata nella sua storica concretezza, ciascuna titolare di situazioni giuridiche a carattere costituzionale, che ciascuno svolge in forma singola o collettiva, nella comunità, ripartita nelle diverse formazioni sociali, a carattere territoriale e non, che la stessa Costituzione individua, come fa, ad esempio, con gli articoli 114 e 131.

Sotto questo profilo, mi sembra di poter ripetere quanto ho avuto occasione di rilevare, oltre trent'anni fa, che la Costituzione ha dato formale consacrazione al trapasso della sovranità dal Parlamento al popolo, ovvero a tutte le persone viventi e operanti nella società, ed ha delineato quella che Giuseppe Capograssi, in un saggio del 1922, chiama "*La nuova democrazia diretta*", fondata proprio sul primato della persona e della società. Nell'ordinamento democratico repubblicano, la sovranità popolare non è una astratta categoria giuridica, non è "dogma", non è un "mito", ma trova la sua ragion d'essere nella concezione della persona ivi accolta, fondamento

anche del principio di sussidiarietà e nelle forme di partecipazione del popolo, ovvero dei cittadini al governo dello Stato ed alla determinazione della politica nazionale, attraverso gli istituti giuridici previsti dalla stessa Costituzione propri della democrazia rappresentativa (artt. 48 e 49), della democrazia diretta (artt. 50, 71, 75, 132, 133, 138), della democrazia pluralista o decentrata (artt. 2, 5, 39, 41, 49, 114 ss.). In esso, dunque, sovrana è la persona, uomo o donna che sia, con i diritti e i doveri ad essa connotati nel momento in cui vive. Carlo Esposito, nel saggio del 1954 *Commento all'art. 1 della Costituzione*, osservava che l'ordinamento repubblicano «non afferma solo il principio della pari dignità di ogni cittadino, ma della sovrana dignità di tutti i cittadini».

Diventa sempre più urgente ed indispensabile eliminare, tra l'altro, gli ostacoli di varia specie e natura che hanno impedito ed impediscono in particolare alla donna, nonostante quanto stabilito nell'art. 51 della Costituzione sulla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, di occupare nella famiglia, negli uffici pubblici e privati, in tutti i posti di lavoro, la posizione di "sovrana dignità" che la Costituzione, come detto, riconosce a tutti, senza alcuna distinzione, di eliminare quel fenomeno ancora persistente, di molestie umilianti, denunciato quasi quotidianamente dagli organi di comunicazione.

Le brevi considerazioni precedenti mi sembra siano sufficienti a sottolineare, ancora una volta, come la Costituzione si sia posta e si ponga non solo in opposizione e contrapposizione con l'ordinamento precedente, ma abbia rappresentato e rappresenti, nella storia del nostro Paese, una "svolta rivoluzionaria", come sostenuto, negli anni Sessanta, da un autorevole giurista, Feliciano Benvenuti (*L'ordinamento repubblicano*, Venezia 1961), invero non molto compresa né diffusa, spesso ignorata, quasi sempre orecchiata, come delle volte è dato constatare dalla normativa, dalla dottrina, dalla giurisprudenza, tra le forze politiche.

Andrebbe svolta, a tal proposito, una riflessione specifica sulle ragioni della poca e/o cattiva conoscenza dell'ordinamento voluto dal legislatore costituente e delineato nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 1948. In questa sede, mi sembra sufficiente, utile ed opportuno ricordare le meditate riflessioni di Stefano Rodotà (*Dal soggetto alla persona*, Napoli 2007), nella sua analisi del «progressivo slittamento dell'attenzione dal soggetto», su cui con l'avvento dello Stato moderno si erano soffermati anche i giuristi, e della «transizione dall'individuo alla persona, dal soggetto di diritto al soggetto di carne». In particolare, sotto il profilo considerato, l'illustre studioso sottolinea come «il segno personalista era ben presente, fin dal

1948, in norme particolarmente significative della Costituzione. [...]. Si dovrà attendere non poco perché questi segnali, tanto importanti, venissero colti, mettendo così in evidenza che, parlando di persona, la Costituzione non intende l'astratto individuo, ma la 'persona sociale'. Ad una iniziale disattenzione, per non dire alla ripulsa dell'indicazione costituzionale – continua l'Autore – concorrevano fattori politici e culturali. La vicinanza della vicenda costituente spingeva molti ad identificare la rilevanza attribuita alla persona con una sorta di concessione fatta ad una parte politica, quella cattolica, che si era fatta veicolo della cultura personalista. Veniva così alimentata una diffidenza che si giustificava con l'argomento del carattere contingente di quel riferimento, che la maturazione storica si sarebbe incaricata di ridimensionare. Questa attitudine più propriamente politica, per non dire ideologica, diveniva sostegno, magari inconsapevole, di una cultura giuridica per la quale la categoria del soggetto appariva come un riferimento quasi naturale, ineliminabile». Rodotà evidenzia con riferimenti a diversi articoli della Costituzione (2, 3, 13, 27, 32, 36, 41, 111, 119) che essa offre «visibile testimonianza sull'emergere della persona con la sua costituzionalizzazione». Si tratta di «una testimonianza che cogliamo meglio – scrive Rodotà – con gli occhi di oggi, non solo perché liberi da schemi culturali che ne precludevano la piena comprensione, ma soprattutto perché quel testo di cui venne lodata la presbiopia [Calamandrei] ha rivelato nel tempo la capacità di comprendere vecchi e nuovi dati di realtà».

Effettivamente, veicoli della cultura personalista furono, nell'Assemblea Costituente, esponenti del mondo cattolico (La Pira, Dossetti, Moro). Su di essa si registrò la convergenza di esponenti socialisti e comunisti (Basso e Togliatti) e liberali (Lucifero). Intorno a questa concezione si raggiunse l'intesa, come ho avuto modo di rilevare nel mio citato volume del 1984 e, più recentemente, nel lavoro del 2011, *La "strategia unitaria" di Giuseppe Dossetti nella elaborazione della Costituzione*.

Non è possibile, ovviamente, soffermarsi sulle molteplici considerazioni svolte da Stefano Rodotà, in specie, nel rapporto tra persona e dignità. È da rilevare, tuttavia, che i fattori politici e culturali, la disattenzione, la diffidenza, la ripulsa, nei confronti della Costituzione, di cui egli parla, continuano a persistere, pur in presenza del fallimento di tante utopie, di tante teorie politiche ed economiche, proposte come infallibili, che avrebbe dovuto e dovrebbe condurre al superamento di quegli schemi, ideologici e culturali, che avevano anche precluso la corretta comprensione della Costituzione. Ma si sa che i pregiudizi e le ideologie sono lenti a morire.

La Costituzione, nella sua ispirazione di fondo, nei principi fondamentali, nei valori in essa racchiusi, rappresenta una manifestazione anticipatrice, profetica, si può dire per diversi profili, del costituzionalismo contemporaneo. È vero che il mondo è profondamente cambiato, che lo scenario politico, economico, sociale, interno, europeo, internazionale è profondamente diverso da quello esistente all'epoca della elaborazione ed approvazione della Costituzione. Si può ripetere con papa Francesco «che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento di un'epoca».

In questo contesto, tuttavia, ad una rilettura attenta della Costituzione, con occhi nuovi, liberi dalla nebbia fuorviante di ideologie superate dalla storia, dai fattori politici e culturali di cui parla Stefano Rodotà, è possibile coglierne le vere radici culturali, la lungimiranza, le profonde innovazioni, anticipatrici, per molti profili, di concezioni comuni, come detto, del costituzionalismo contemporaneo, impegnato prima di tutto ad affermare ed a promuovere la centralità della persona umana, dei diritti e dei doveri ad essi connaturati, preposti a dare effettività al principio di dignità della persona. Il fatto che, nella prassi quotidiana, spesso essi vengono contraddetti, nulla toglie alla loro validità.

Una conferma può trovarsi nei non pochi atti approvati da organismi internazionali, dopo l'entrata in vigore della nostra Costituzione e di Costituzioni adottate, nel settantennio, da diversi Paesi. Mi limito a ricordare la Carta dei Diritti Fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, inserita nel Trattato vigente di Lisbona del 13 dicembre 2007, nel cui "Preambolo" è scritto, tra l'altro: «L'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

Lo stesso Trattato stabilisce, nel "Preambolo", che l'Unione si ispira «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto». Nell'art. 2 si esplicita che l'Unione si fonda «sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà, dalla parità tra donne e uomini». E nell'art.

3 si stabilisce che «l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere tra i popoli... Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basata sulla crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale su un elevato livello di tutela, di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico, promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri».

Si sa troppo bene che le disposizioni del Trattato non hanno ancora trovato attuazione, anche per lo svilupparsi e il persistere della crisi economica e finanziaria manifestatasi negli Stati Uniti ai primi del 2007, che ha investito l'economia mondiale. Anzi, si è sviluppata una politica che ha vanificato i principi richiamati. Il che, sia detto per chiarezza, non toglie che bisogna riprendere il cammino per costruire una reale coesione sociale ed economica, pur nella salvaguardia delle diverse identità esistenti, per dare effettività ai principi richiamati e realizzare gli Stati Uniti d'Europa, obiettivo che non bisogna mai perdere di vista.

La nostra Costituzione, dunque, è ancora idonea a soddisfare le esigenze della società di oggi. Il che non vuol significare rifiuto di riforme, costituzionali e non, purché esse siano ben definite e delimitate e non confuse, contraddittorie, inadeguate, come quella fallita politicamente e tecnicamente per volontà del popolo nel 2016. Riforme auspicabili, anzi, come ho sostenuto nel 1975, con la proposta di trasformare il Senato in Camera delle Regioni, dirette a dare maggiore funzionalità e stabilità al Governo, a superare il bicameralismo paritario, a realizzare un ordinamento autenticamente autonomistico, riforme di struttura dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, su cui sono fioriti, nel settantennio, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni, specialistiche e non, quasi sempre ignorate da un ceto politico e dirigente spesso miope, inetto, sempre litigioso, incapace di approvare una legge elettorale adeguata a dar vita a maggioranze stabili, in grado di perseguire quello che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni maggioranza, cioè di governare.

La Costituzione può essere ancora la bussola, «una luce orientatrice e una forza aggregante – come auspicava Giuseppe Dossetti nella lezione sul tema “Costituzione e riforme”, tenuta il 26 aprile 1995, nell'Aula Magna dell'università di Parma – capaci concorrendo altri fattori di vivificare una nuova intesa fra tutte le componenti tradizionali del nostro popolo, e di stimolare e presiedere a una ripresa collettiva che non ci faccia perdere, forse per sempre, l'ora della storia».

Non ci si nasconde la difficoltà dell'impresa che, in ogni caso, richiede tempi lunghi, nella prospettiva indicata ed urgente di operare per fornire una conoscenza migliore, più approfondita della Costituzione, anche nei suoi aspetti problematici. Fondamentale è avviare un processo di educazione civile e morale. Una educazione, in poche parole, «ai fini della Costituzione», secondo il ripetuto insegnamento di Aristotele: «Non c'è nessuna utilità dalle leggi più utili – afferma lo Stagirita – anche ratificate da tutto il corpo dei cittadini, se questi non saranno abituati ed educati nello spirito della Costituzione». Una educazione che, secondo lo spirito e la lettera della nostra Costituzione, significa costruire una comunità di persone che, pur con idee politiche, sensibilità culturali e religiose diverse, sono unite sui principi, sulla ispirazione di fondo, sui valori della Repubblica, costruire uno Stato che sia realmente al servizio della persona umana, strumento di liberazione e di promozione della persona, fare così del popolo una comunità di cittadini liberi e responsabili, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

Nicola Occhiocupo